

**Il Presidente**

Trento, 16 gennaio 2006  
Prot. n. 114/Inter/AS-as

**Preg.mo Signor  
Cons. Roberto Bombarda  
Gruppo Verdi e Democratici per l'Ulivo**

**SEDE**

**e, p.c.**

**Preg.mo Signor  
Giacomo Bezzi  
Presidente del Consiglio Provinciale**

**SEDE**

**Oggetto: interrogazione n. 975**

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si rappresenta come, alla luce della norma citata che consente alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano di regolamentare il prelievo di selezione agli ungulati cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, risultino, di fatto, superati i profili di incostituzionalità della legge provinciale n. 24/1991, rilevati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 227 del 19 giugno 2003, per contrasto con la legislazione statale ove, all'articolo 29, prevedeva appunto periodi di caccia diversi da quelli di cui alla Legge n. 157/1992.

La Provincia Autonoma di Trento, così come ha assicurato in questi ultimi anni la perfetta applicazione della citata sentenza della Suprema Corte, intende ora esercitare la propria competenza legislativa in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio della caccia in aderenza alla nuova previsione normativa statale.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -